

# COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO

## STATUTO

### TITOLO I : PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 :Il Comune

1. Il Comune di Pomigliano d'Arco, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, senza alcuna distinzione di razza, sesso e religione.
2. Esso esercita la propria autonomia nel quadro dei principi inderogabili stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea al fine del più efficace adempimento delle funzioni proprie.
4. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali, promuove la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'Autonomia Locale, nonché del processo di trasformazione dei poteri locali secondo il principio di autogoverno.
5. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto dei principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, così come riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica.

#### Art. 2: Gli Obiettivi

1. Il Comune orienta la propria azione al fine di contribuire all'attuazione dei principi

della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza.

2. Garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di concorrere alla promozione, allo svolgimento ed al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione locale.
3. Rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa garantendo un'informazione completa ed accessibile sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture cui comunque esso partecipa, nel rispetto delle norme di legge che regolano le ipotesi di conflitto di interesse relative ad amministratori e pubblici impiegati.
4. Dà rilievo al patrimonio storico ed alle tradizioni culturali e religiose della città, valorizzando le diverse culture che nella città convivono.
5. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente, tutela la salute dei cittadini e favorisce la soluzione del bisogno abitativo.
6. Promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne ed uomini e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali del comune, nonché di enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
7. Favorisce un'organizzazione della vita urbana per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie. Armonizza l'organizzazione dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini ed assicura la fruibilità della città e delle sue strutture soprattutto da parte dei cittadini diversamente abili, promuovendo le più ampie iniziative in materia di assistenza ed integrazione sociali.

8. Condivide i principi enunciati nella Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, adottata dal Consiglio d'Europa, e valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politico-amministrativa della città.
9. Promuove la solidarietà e l'integrazione della comunità locale attraverso l'istituzione e l'articolazione di servizi a beneficio delle fasce di popolazione più svantaggiate, sia locali che immigrate, e collabora con le istituzioni ed associazioni civili e religiose, che tali obiettivi perseguono.
10. Promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
11. Valorizza le risorse e le attività culturali, scolastiche, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, le più ampie collaborazioni con le Università, il Provveditorato agli Studi e le Istituzioni Culturali Statali, Regionali, Provinciali e locali.
12. Concorre, in collaborazione con gli Enti territoriali e statali e anche in rapporto con le Istituzioni europee ed internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, al fine di assicurare, nell'uso sostenibile ed equo delle risorse, le necessità delle persone d'oggi e delle generazioni future.
13. Promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni vegetali ed animali, ritenendo, pertanto, che le modifiche degli assetti del territorio debbano tener conto anche degli habitat a cui le stesse sono legate per la loro esistenza.
14. Condivide la carta dei diritti degli animali approvata dall'UNESCO nel corso dell'anno internazionale dell'Ambiente e riconosce alle specie vegetali ed animali

- il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
15. Condanna e persegue qualsiasi forma di maltrattamento verso gli animali e garantisce una coesistenza rispettosa tra persone ed animali.
  16. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni nazionali ed internazionali degli Enti Locali ed attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione delle politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico.
  17. Promuove la valorizzazione del lavoro nella società e qualsiasi procedura tendente a favorire la partecipazione dei lavoratori alla determinazione degli obiettivi e delle modalità di gestione, e ne tutela la sicurezza nei luoghi di lavoro.
  18. In collaborazione con le altre Istituzioni interessate, organizza e utilizza gli strumenti politici e le procedure amministrative adeguate e disponibili al fine di contribuire nel suo territorio al perseguimento dell'obiettivo della lotta alla disoccupazione, anche in accordo con gli Istituti dello sviluppo locale e della programmazione negoziata.
  19. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

### **Art. 3: I servizi pubblici**

1. Il Comune garantisce l'esercizio dei servizi pubblici comunali necessari.
2. I servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e con le loro finalità, sono gestiti mediante criteri che ne assicurino il più alto livello di efficacia, efficienza ed economicità, e mediante le strutture e le forme previste dalla legge. E' fatta salva, in ogni caso, la separazione tra compiti politici e gestionali.
3. Le deliberazioni per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate dal Consiglio Comunale e sono corredate da una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ne illustra gli aspetti economici e

finanziari.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
5. La scelta degli organi di vertice degli enti a cui è demandato l'esercizio dei pubblici servizi comunali è compiuta osservando criteri di professionalità e competenza. La nomina spetta al Sindaco, tenuto conto degli indirizzi votati dal Consiglio Comunale.
6. I soggetti che erogano servizi pubblici ne verificano costantemente l'adeguatezza rispetto ai principi ed agli standard prestabiliti, adottando in modo tempestivo i correttivi che si rendano necessari.
7. L'erogazione dei servizi pubblici deve sempre ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
8. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo ed assicura la piena informazione degli utenti.
9. Il Comune verifica, anche attraverso l'ausilio di appositi strumenti o organismi, l'esistenza dei necessari sistemi di monitoraggio sulla effettiva applicazione delle Carte dei servizi, sul rispetto degli standard dei servizi erogati e l'adeguata pubblicità agli utenti.

#### **Art. 4: Lo Statuto**

1. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
2. Esso dispone in conformità delle norme di legge e rinvia ai regolamenti attuativi in

quanto previsti e necessari.

3. Lo Statuto impegna il Comune ad organizzarsi secondo i principi dell'efficienza, efficacia, trasparenza dell'azione amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione.

### **Art. 5: Sede, stemma, gonfalone e rappresentanza**

1. La sede del Comune è il Palazzo Municipale sito in Pomigliano d'Arco in Piazza Municipio.
2. Il suo stemma è rappresentato da un ramo con due foglie ai lati ed una mela inscritte in una cornice circolare dorata inserita in uno sfondo di colore rosso.
3. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone.
4. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale solo con accompagnamento di adeguata rappresentanza ufficiale.
5. L'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.
6. La rappresentanza, anche legale, dell'Ente spetta al Sindaco.

## **TITOLO II: GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE**

### **CAPO I :Disposizioni Generali**

#### **Art. 6: Organi di governo e loro attribuzioni**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

### **CAPO II: Il Consiglio Comunale**

#### **Art. 7:Il Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione. E' organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto. Gli atti fondamentali del Consiglio, nel rispetto delle linee programmatiche di mandato, si articolano in modo compiuto sia per quanto concerne la definizione degli obiettivi che per le scelte degli strumenti attuativi e dei relativi piani finanziari.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta ai singoli consiglieri, alle commissioni, al Sindaco e alla Giunta, secondo le modalità stabilite dalle leggi e dal regolamento.
5. Il compito di proporre al Consiglio, per l'adozione, gli schemi del bilancio annuale e pluriennale, del conto consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento spetta alla Giunta in via esclusiva.
6. Il Consiglio svolge le sue funzioni nel rispetto delle minoranze politiche ed istituzionali.

### **Art. 8: Funzionamento**

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati, nel rispetto delle norme statutarie, attraverso apposito regolamento.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce, altresì, i contenuti ed i profili dell'autonomia dell'organo collegiale, stabilendo anche le modalità attraverso le quali essa può essere garantita e la disponibilità di risorse apposite e di supporti organizzativi specifici.

### **Art. 9: Seduta di prima convocazione**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alle elezioni per il suo rinnovo è convocata dal Sindaco entro il termine di dieci giorni dalla

proclamazione degli eletti e deve tenersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione.

2. La seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto la maggior cifra individuale, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, le funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano d'età.
3. Nella sua prima seduta il Consiglio provvede:
  - a) alla convalida dei Consiglieri eletti;
  - b) a giudicare sulle eventuali cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti, disponendo le eventuali surroghe;
  - c) alla elezione tra i propri componenti del Presidente del Consiglio Comunale e della commissione elettorale comunale.
4. Nella medesima seduta il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio Comunale e comunica la composizione della Giunta Comunale.
5. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti il Consiglio procede in seduta pubblica ed a voto palese.

### **Art. 10: Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di **90** giorni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta e sottopone alla votazione del Consiglio, convocato in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno, il Consiglio provvede, in sessione ordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e degli Assessori.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere, in sede di verifica o comunque nel corso del mandato, ad integrare o modificare le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

### **Art. 11: Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri Comunali sono regolati dalla legge.
3. Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio della funzione, ha diritto di:
  - presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni;
  - intervenire nelle discussioni del Consiglio;
  - ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni, enti, società e dai concessionari dei pubblici servizi tutte le notizie e le informazioni in loro possesso ritenute utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dalla legge e dal regolamento del Consiglio, hanno diritto di visionare e di estrarre copia degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio e al rispetto della tutela della privacy dei terzi, nei casi stabiliti dalla legge.

### **Art. 12: Consigliere straniero aggiunto**

1. Nel riconoscere ai cittadini stranieri maggiorenni residenti nel territorio comunale il diritto di eleggere propri rappresentanti, può essere istituita la figura del Consigliere straniero aggiunto.
2. L'elezione e le funzioni del Consigliere straniero aggiunto sono disciplinate dal

regolamento sulle forme di partecipazione.

### **Art.13: Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento, il proprio Presidente.
2. L'elezione del Presidente del Consiglio Comunale avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se al terzo scrutinio non si raggiunge la maggioranza prescritta, è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le funzioni del Presidente del Consiglio sono stabilite dalla legge e specificate nel regolamento.
4. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate da uno o più Vicepresidenti che, con il Presidente del Consiglio Comunale, formano l'Ufficio di Presidenza, e sono eletti secondo le modalità stabilite dal regolamento di Consiglio Comunale. Qualora anche quest'ultimi siano assenti o impediti, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata a scrutinio segreto dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio Comunale, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede alla nomina del nuovo Presidente del Consiglio Comunale. La decisione può essere estesa, su decisione dei sottoscrittori, anche all'Ufficio di Presidenza.

### **Art. 14: Decadenza**

I Consiglieri che non intervengono a tre sedute ordinarie consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco o di un qualsiasi Consigliere. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla pronuncia di decadenza, procede alla surroga del Consigliere decaduto.

### **Art. 15: Commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale istituisce, secondo le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento, commissioni consiliari, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del Consiglio.
2. Può, altresì, istituire commissioni con funzioni di controllo, garanzia e di indagine sull'attività dell'amministrazione.
3. Le commissioni sono composte da soli Consiglieri, con criteri idonei a garantire la proporzionalità. Nel caso che un gruppo non raggiunga il quorum per l'ammissione in almeno una commissione, allo stesso deve essere comunque assicurata la presenza in una di esse. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, se costituite, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il regolamento provvede a disciplinare il numero dei componenti e le modalità di funzionamento di ciascuna commissione.
5. Alle commissioni può essere assegnato il compito di predisporre il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, sulla base dei criteri che il Consiglio, all'atto dell'invio in commissione, formula per l'elaborazione del testo. Il suddetto provvedimento dovrà essere, comunque, sottoposto all'approvazione del Consiglio.

6. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dagli Enti e dalle Aziende dipendenti dal Comune.
7. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali per inchieste o esami di problemi particolari, stabilendone la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata.
8. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento.
9. La Giunta ed il Consiglio, per le rispettive competenze, adottano provvedimenti per fornire le dotazioni di personale, di fondi e strutture tecniche atte a consentire il migliore esercizio delle funzioni e dei compiti delle commissioni consiliari.

#### **Art. 16 :Commissione Pari Opportunità**

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini, istituisce la Commissione per le Pari Opportunità.
2. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e può essere composta, oltre che dalle donne elette nel Consiglio, da esperte di accertata competenza e/o esperienza professionale e da rappresentanti di associazioni femminili e di movimenti di donne.
3. La Commissione elegge al proprio interno la Presidente.
4. La Commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alla condizione femminile e che può essere sviluppata in politiche di pari opportunità
5. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione per le pari opportunità sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio, relativi ad azioni rivolte alla popolazione femminile.

6. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione sono stabile del regolamento del Consiglio.

### **Art. 17: Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. Le modalità di costituzione dei gruppi sono disciplinate dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.
3. I gruppi dispongono di spazi idonei, di personale, di attrezzature e di servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.

### **Art. 18: Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. In essa sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari e alla sue riunioni vi partecipa il Sindaco.
2. Essa, oltre a rispondere alle esigenze di carattere generale, interviene per concordare il calendario dei lavori del Consiglio, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno ed il loro aggiornamento. Il regolamento del Consiglio Comunale ne determina la composizione, il funzionamento e le specifiche forme della partecipazione alla programmazione dei lavori del Consiglio.

### **Art. 19: Pubblicità delle spese elettorali**

I candidati alla carica di Sindaco ed alla carica di Consigliere Comunale presentano, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione, il bilancio preventivo ed il rendiconto finale delle spese elettorali sostenute.

## **CAPO III: Il Sindaco**

### **Art. 20: Funzioni**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini con le modalità stabilite dalla legge che disciplina, altresì, le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità, lo stato

giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali ed all'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale di un apposito ufficio di staff.
4. In quanto autorità comunale di protezione civile, sovrintende alla programmazione, alla realizzazione e all'attuazione di provvedimenti ed azioni volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per la piena attuazione di tale competenza, è istituito il servizio comunale di protezione civile, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con funzioni di coordinamento delle risorse umane, sociali, tecniche e scientifiche presenti nel comune, previsione e prevenzione dei rischi, soccorso e gestione di eventuali emergenze che si verifichino nel territorio comunale. L'organizzazione e le attribuzioni del servizio comunale di protezione civile sono stabilite con apposito regolamento.

Per l'espletamento di tali funzioni il Sindaco si avvale anche del contributo delle organizzazioni dei cittadini e delle associazioni operanti nel campo della protezione civile.

5. Il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana nella seduta di insediamento.

Nella stessa seduta, comunica al Consiglio i componenti della Giunta tra cui il Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza, di impedimento temporaneo o

sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge, anche relativamente alle funzioni di ufficiale di governo.

6. In caso di assenza del Sindaco e del Vicesindaco, le funzioni di Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano d'età.
7. Il Sindaco può delegare l'esercizio delle sue funzioni solo nelle materie ed ai soggetti stabiliti dalla legge.

### **Art. 21: Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione è approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

### **Art. 22: Dimissioni**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Trascorso tale termine, il Consiglio Comunale viene sciolto a norma delle disposizioni legislative vigenti.

**Art. 23: Impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso.**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica e le funzioni di Sindaco sono esercitate dal Vicesindaco.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

**CAPO IV: La Giunta****Art. 24: Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo del Comune ed all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
2. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta adotta tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano dalla legge e dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Sindaco.

**Art. 25: Composizione e nomina della Giunta**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a dieci. Il Sindaco, sulla base di specifiche valutazioni politico-amministrative, determina, in concreto, il numero dei componenti della Giunta ed investe uno degli Assessori della carica di Vicesindaco.
2. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra coloro in possesso dei requisiti di eleggibilità, candidabilità e compatibilità alla carica di consigliere. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle

elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e può sostituire gli Assessori dimissionari.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
5. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

### **Art. 26: Funzionamento**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che formula l'ordine del giorno tenendo conto anche delle proposte degli Assessori.
2. In assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano d'età.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI**

### **CITTADINI**

### **CAPO I: La Partecipazione**

#### **Art. 27: I titolari dei diritti di partecipazione**

1. I diritti connessi agli istituti di partecipazione di cui al presente capo possono essere esercitati, singolarmente o in forma associata, dai cittadini residenti nel Comune, dai cittadini non residenti, ma che in esso lavorino, studino o usufruiscano dei servizi pubblici comunali, dagli apolidi e dagli stranieri legittimamente residenti nel Comune e sono disciplinati da un apposito regolamento di partecipazione popolare.

2. E' valorizzata la partecipazione dei bambini e delle bambine attraverso il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi.

### **Art. 28: Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi**

1. Il Comune riconosce il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi finalizzato alla partecipazione ed alla familiarizzazione dei giovani alla vita pubblica e politica al fine di favorirne un'idonea crescita socio-culturale.
2. Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi ha funzioni consultive e propositive da esplicitare tramite pareri o richieste di informazioni su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa della città, con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo dei ragazzi.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale delle ragazze e di ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

### **Art. 29: Valorizzazione delle libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni del volontariato e tutti gli altri organismi operanti senza scopo di lucro, facilitandone i rapporti e la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendo la loro partecipazione all'elaborazione delle decisioni inerenti gli interessi da loro rappresentati.
2. Per il raggiungimento delle finalità indicate nel comma precedente, il Comune, con le modalità specificate nel regolamento sulla partecipazione, costituisce ed aggiorna l'albo delle libere forme associative. A tale albo, che può essere suddiviso in sezioni, sono iscritti tutti gli organismi di cui al comma precedente e che ne facciano richiesta mediante la presentazione di una apposita domanda in cui siano indicate le finalità perseguite, la relativa attività, la consistenza associativa, la sede, gli organi dotati della rappresentanza e le fonti di

finanziamento. Ai fini dell'iscrizione, il Comune, nelle forme e nei modi indicati dal regolamento, può richiedere il possesso di determinati requisiti.

3. Il Comune sostiene le attività ed i programmi dei soggetti iscritti all'albo delle libere forme associative anche con la concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni. I criteri e le modalità sono stabiliti dall'apposito regolamento di partecipazione. Il Consiglio stabilisce, inoltre, annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.

### **Art. 30: Gli organismi di partecipazione popolare**

Il Comune promuove e garantisce la costituzione, su base democratica, di organismi e percorsi di partecipazione popolare quali, ad esempio, consigli di quartiere, consulte, comitati, osservatori e forum di studio. Al momento della loro costituzione ne sono definite la durata e la composizione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di partecipazione, nonché le finalità e le modalità di utilizzo dei risultati conseguiti, fermo restando che il mancato utilizzo di tali risultati deve essere adeguatamente motivato.

### **Art. 31: Consultazione della popolazione**

1. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire l'espressione delle esigenze di gruppi sociali, il Consiglio e la Giunta possono promuovere consultazioni della popolazione o di particolari settori di essa su programmi, iniziative e proposte di interesse per la collettività, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne, degli anziani e per la costituzione di servizi sul territorio.
2. La consultazione si svolge secondo le modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione. Essa riguarda materie di esclusiva competenza locale e deve

essere adeguatamente pubblicizzata. I risultati della consultazione, che devono essere resi noti con idonee forme di pubblicità, sono comunicati all'organo promotore, che ne tiene conto ai fini della determinazione da assumere.

### **Art. 32: Azione popolare, istanze, petizioni e proposte**

1. L'azione popolare si esercita nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge.
2. I soggetti indicati all'art. 27 hanno diritto di presentare agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la migliore tutela di interessi collettivi.
3. Modalità e termini per la formulazione delle stesse, nonché i tempi per la definizione delle medesime, sono stabiliti dal regolamento di partecipazione.
4. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni su un oggetto determinato ed è inoltrata al Sindaco.
5. La petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata al Sindaco che la trasmette agli organi competenti.
6. La proposta consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza del Consiglio o della Giunta. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli se concerne una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'amministrazione comunale comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, il regolamento sulla partecipazione riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi degli uffici competenti. In ogni caso la Giunta, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve indicarne la copertura finanziaria.

### **Art. 33: Referendum**

1. Il Sindaco indice, con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento sulla partecipazione, referendum propositivi, consultivi e abrogativi, su questioni di rilevanza generale e materie di esclusiva competenza locale quando lo richiedono:
  - a) 1/5 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - b) la Giunta Comunale;
  - c) la metà dei componenti del Consiglio Comunale.
  
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo Statuto e il Regolamento del Consiglio Comunale;
  - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
  - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni;
  - f) gli atti relativi al personale del Comune;
  - g) gli oggetti sui quali il Consiglio deve esprimersi entro i termini stabiliti dalla legge;
  - h) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
  - i) i provvedimenti emessi in esecuzione di norme di legge.
  
3. La proposta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato di garanti eletto dal Consiglio Comunale con il voto favorevole di due terzi dei componenti. Dopo tre votazioni inutili è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il comitato è composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita

la preparazione giuridico - amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali.

4. L'intero procedimento relativo al referendum è di competenza del comitato dei garanti.
5. I referendum possono essere dichiarati inammissibili esclusivamente per motivi di illegittimità.
6. Il regolamento determina i termini per la presentazione della richiesta, il numero dei quesiti su cui si può esprimere una tornata referendaria, i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
7. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge.
8. Quando il referendum è indetto si sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto salvo che il Consiglio, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità ed urgenza.
9. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati e deve provvedere con atto formale all'oggetto della stessa.
10. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

### **Art. 34: La partecipazione procedimentale**

1. I soggetti titolari di un diritto o di un interesse, nonché i portatori di interessi

diffusi, costituiti in associazioni ed in comitati, coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento di partecipazione.

2. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento.
4. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti di cui al comma primo.
5. Qualora la comunicazione di cui al comma precedente risulti gravosa per l'elevato numero degli interessati è possibile ricorrere a forme alternative stabilite nell'apposito regolamento.
6. I soggetti che partecipano al procedimento hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che debbono essere valutati dal responsabile dell'ufficio procedente nonché di essere sentiti personalmente, ove ne facciano richiesta.
7. I procedimenti amministrativi del Comune possono concludersi con un accordo che determini il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero che lo sostituisca. In questo caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dello stesso sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.
8. La partecipazione è esclusa nei casi di urgenza qualificata e motivata e nel caso di procedimenti volti all'emanazione di provvedimenti cautelari.

9. Nei procedimenti relativi alla formazione di atti normativi o amministrativi generali l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da un'istruttoria pubblica, svolta nella forma del pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite nel regolamento sulla partecipazione. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta o di un quinto dei consiglieri comunali. L'istruttoria è, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno duecento persone.

## **CAPO II: Diritto all'accesso e all'informazione**

### **Art. 35: Diritto all'informazione**

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione della popolazione, considerandolo indispensabile per lo svolgimento democratico dell'attività amministrativa e per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.
2. L'attività di informazione è effettuata in qualsiasi forma idonea a consentire la conoscenza e mediante tutte le tecniche dell'informazione e della comunicazione.

### **Art. 36: La conferenza sullo stato della città e dei servizi locali**

1. L'Amministrazione indice annualmente, per il mese di aprile, una conferenza cittadina sullo stato della città e dei servizi locali. Il Sindaco presenta il rendiconto dell'attività amministrativa svolta nell'anno precedente e indica i programmi che l'Amministrazione intende perseguire.
2. La Conferenza fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.
3. Il Difensore Civico ha l'obbligo, nell'occasione, di presentare una propria relazione, evidenziando eventuali abusi, carenze, disfunzioni dei servizi.
4. Le associazioni dell'utenza, le organizzazioni sindacali riconosciute e le

organizzazioni non lucrative e di volontariato, partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

5. Le risultanze della Conferenza sono sottoposte dal Sindaco al Consiglio Comunale per le eventuali decisioni di merito.
6. Apposito capitolo del bilancio prevederà la spesa per la conferenza di cui al comma primo.
7. La mancata convocazione della Conferenza cittadina nei tempi prestabiliti comporta la convocazione del Consiglio Comunale che può essere richiesta o dal Difensore Civico o da un singolo Consigliere Comunale, da tenersi entro quindici giorni dalla richiesta. In tale seduta consiliare sarà stabilita la data della Conferenza Annuale da tenersi nei successivi trenta giorni.

### **Art. 37: La pubblicità degli atti comunali**

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione dei documenti riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, il quale può vietare, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, la pubblicità dei documenti qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. E' garantito, con le modalità stabilite dall'apposito regolamento di accesso agli atti, il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti, che comunque li riguardano.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento la cui pubblicazione è obbligatoria per legge viene effettuata

all'albo pretorio del Comune con le modalità stabilite dal regolamento. Esso dispone anche in ordine alle altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma. Il regolamento prevede conformemente alla normativa vigente le necessarie forme di pubblicità per tutti gli avvisi di gara.

4. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune, la Giunta istituisce servizi di informazione dei cittadini ed utilizza i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.

### **Art. 38: L'accesso ai documenti amministrativi**

1. Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può accedere ai regolamenti dell'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa in materia d'accesso e di privacy e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa disposizione di legge. Esso, inoltre, può essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco, il quale può vietare, secondo quanto previsto dal regolamento, l'esibizione dei documenti qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. I soggetti gestori dei servizi pubblici locali, gli Enti dipendenti e gli Organismi sovvenzionati o partecipati dal Comune, hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi dettati dal presente articolo.

## **CAPO III: Il Difensore Civico**

### **Art. 39: Istituzione e ruolo**

1. L'Amministrazione istituisce, previa approvazione da parte del Consiglio Comunale di uno specifico regolamento, l'Ufficio del Difensore Civico che è garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'amministrazione comunale.
2. Può, altresì, essere istituito con apposite convenzioni stipulate con altri Enti locali ed Amministrazioni pubbliche. Dette convenzioni, approvate dal Consiglio Comunale, determineranno le modalità di elezione, la durata in carica e tutti gli aspetti consequenziali.
3. Il Difensore Civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli o associati nei confronti dell'Amministrazione Comunale e degli enti o organismi controllati dal Comune, in attuazione della legge, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

#### **Art. 40: Elezione e durata in carica**

1. All'elezione del difensore civico si procede in seduta pubblica, a scrutinio segreto, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
2. La designazione avviene tra soggetti che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico - amministrativa, di imparzialità e di indipendenza di giudizio.
3. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere eletto una sola volta.
4. Nel caso di dimissioni o di vacanza della carica nel corso del quinquennio, il Consiglio provvede alla nuova elezione nella prima adunanza successiva.
5. Le condizioni di eleggibilità e le cause di incompatibilità sono stabilite con regolamento.

## **Art. 41: Poteri e funzioni**

1. Il Difensore Civico interviene, d'ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso nei diritti o interessi, per abusi, disfunzioni, carenze dell'Amministrazione Comunale, sollecitando gli adempimenti omessi anche in via sostitutiva.
2. Può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende Speciali, le Istituzioni, i Consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente adottati.
3. Nell'esercizio delle sue funzioni, egli può convocare il responsabile del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possono essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare, congiuntamente con il funzionario interessato, la pratica entro termini prefissati e può richiedere allo stesso una relazione scritta in merito allo stato del procedimento o a particolari aspetti di quest'ultimo da lui rilevati.
4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del provvedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati, invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti entro termini da lui fissati. Comunica agli organi sovra ordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività dell'Amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto e di intervento, alle sedute pubbliche delle Commissioni Concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data delle predette riunioni.
7. Il Difensore Civico, quando un quinto dei Consiglieri Comunali ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, esercita il controllo sulle delibere che riguardino le materie sotto indicate:
  - a) appalti e affidamento di servizi oppure forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
  - b) assunzione di personale, piante organiche e relative variazioni.La richiesta dei Consiglieri deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle delibere all'Albo Pretorio.
8. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'Ente entro quindici giorni dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'Ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
9. Le ulteriori disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono stabilite con regolamento.

#### **Art.42: Rapporti con il Consiglio Comunale**

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando le disfunzioni riscontrate e formulando proposte tese a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione è discussa dal Consiglio

Comunale entro il mese di aprile e resa pubblica nelle forme previste dal regolamento.

2. In casi di particolare importanza, il Difensore Civico effettua specifiche segnalazioni al Sindaco che vanno trascritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 43: Sede, dotazione organica, indennità'**

1. Nell'ipotesi di elezione del Difensore Civico ad opera del Consiglio Comunale, tale organo provvede, altresì, all'assegnazione dei locali, dei mezzi e del personale necessario ed adeguato all'esercizio delle relative funzioni.
2. Al Difensore Civico spetta un'indennità di funzione il cui importo è determinato, contestualmente alla nomina, dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 44: Decadenza**

1. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina.
2. Può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta secondo le modalità previste per la nomina.
3. Sia la decadenza che la revoca sono pronunciate dal Consiglio Comunale.

### **TITOLO IV: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

#### **CAPO I: Uffici e servizi**

#### **Art. 45: Organizzazione**

1. Il Comune articola i propri uffici secondo settori, in modo che sia assicurata l'integrazione delle attività, l'imparzialità ed il buon andamento.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività.

3. La struttura organizzativa assicura il maggior grado di flessibilità del lavoro in relazione agli obiettivi degli organi di governo, alle esigenze dei cittadini ed alle risorse finanziarie disponibili.
4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento.

## **CAPO II: Il Personale**

### **Art. 46: I Principi**

1. Sulla base delle risorse assegnate dal bilancio, il Sindaco impartisce le direttive generali sull'azione amministrativa.
2. Nell'attribuzione degli incarichi devono risultare distinte le sfere di attribuzione e le relative responsabilità.

### **Art. 47: Il Segretario Generale**

Il Comune ha un segretario generale dipendente dalla Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti dell'Ente e dei suoi organi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti, nonché ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

### **Art. 48: Dirigenza ed incarichi**

1. I dirigenti svolgono tutti i compiti di gestione, inclusa l'adozione degli atti che rilevino verso l'esterno, che non può in alcun modo essere effettuata dagli organi di governo.

2. Sono responsabili dei risultati ottenuti dagli uffici cui sono preposti. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di pubblicità dei risultati.
3. Spetta ai dirigenti la competenza a proporre azioni e a resistere in giudizio. Il regolamento di organizzazione può stabilire i casi in cui i dirigenti dovranno sentire il parere non vincolante della Giunta, qualora il Sindaco, nelle sue funzioni di indirizzo complessivo, ritenga che la questione oggetto della causa sia di rilevante interesse strategico per il governo dell'Ente.
4. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti dal Sindaco con provvedimento motivato secondo le modalità fissate dal regolamento sugli uffici e dei servizi.
5. L'incarico di direttore generale può essere conferito con contratto a tempo determinato dal Sindaco a persona di particolare e comprovata qualificazione professionale.
6. Il direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco. Predispose il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. Sovrintende alla gestione degli uffici nei modi previsti dal regolamento, curandone gli aspetti decisionali e organizzativi per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi. Svolge i compiti previsti dal regolamento di organizzazione e quelli affidatigli dal Sindaco.

#### **Art. 49: Controlli interni**

1. Il controllo strategico è effettuato dal Nucleo di valutazione sulla scorta dei referti trasmessi dall'Ufficio di controllo e di gestione. Il Nucleo può suggerire anche eventuali correttivi che ritenesse necessario apportare all'azione amministrativa, al fine del raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza.
2. Il regolamento di organizzazione può prevedere altri compiti. In tal caso ne

disciplina le modalità di espletamento.

3. Gli esiti delle valutazioni effettuate sono resi noti al Sindaco. Il regolamento di organizzazione determina, altresì, altre forme di pubblicità degli stessi.

### **Art.50: Mancata approvazione del bilancio nei termini -**

#### **Commissariamento**

1. Qualora nei termini fissati dalla legge non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento dell'ente, come segue.
2. Il segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al sindaco, e al presidente del consiglio che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.
3. Il Sindaco nomina entro tre giorni il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio scegliendolo tra il difensore civico comunale, il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrative di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi previste dalle leggi in vigore.

4. Qualora il Sindaco non provveda a nominare il commissario nei termini stabiliti dal precedente comma, il Segretario Comunale provvede ad informarne il prefetto affinché proceda alla nomina.
5. Il commissario, nel caso che la giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d'ufficio entro dieci giorni dalla nomina.
6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta, con l'avvertenza che i consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l'approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.
7. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

## **TITOLO V: ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Art. 51: Bilancio di previsione**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con i quali essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma

sono redatti dalla Giunta Comunale e proposti per l'approvazione al Consiglio Comunale.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, osservando i principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario, unità, annualità, veridicità e pubblicità.

### **Art. 52: Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La Giunta Comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 53: Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.
2. La stipula dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del dirigente di settore dalla quale risulti:
  - a) il fine che il  
contratto intende perseguire;
  - b) l'oggetto del

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente.

#### **Art. 54: Amministrazione dei beni comunali**

1. Il dirigente dei servizi finanziari dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed è responsabile, unitamente al Segretario Generale e al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazione, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

#### **Art. 55: Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. Dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con diligenza.

### **Art. 56: Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
  - a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
  - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

### **Art. 57:Controllo economico della gestione**

1. Il controllo economico di gestione è effettuato dal settore finanziario dell'Ente.

## **TITOLO VI: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.58: Modalità di approvazione e modifiche allo Statuto**

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio Comunale e pubblicato secondo le modalità previste dalla legge.

2. Qualsiasi proposta di modifica al presente Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di nuove norme, al fine di evitare lacune normative.

### **Art.59: Disposizioni transitorie e finali**

Fatto salvo quanto stabilito da specifiche disposizioni, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad applicarsi nelle materie ad essi demandate, le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto con esso compatibili.